

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(Maggio 2012)

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Processo amministrativo. Atto impugnabile.

C.G.A. 30 maggio 2012, n. 472 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Mineo

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'O.M. 18.9.1995, n. 2414 “Qualora sull'istanza del contribuente la commissione comunale dia parere definitivo sfavorevole, il Sindaco provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione o concessione edilizia e del contributo concesso che deve essere restituito maggiorato degli interessi legali”.

Alla stregua di tale disciplina consegue:

1°) che il provvedimento di reiezione dell'istanza di contributo, reso dalla Commissione, pur denominato “parere”, ha, in relazione alla istanza medesima, carattere definitivo, che chiude, al di là dell'andamento delle pregresse vicende istruttorie, il procedimento instaurato per la verifica dei presupposti che giustificano l'erogazione delle agevolazioni concesse;

2°) che, attesa la sua definitività, in termini di arresto preclusivo del procedimento principale volto all'erogazione della provvidenza, esso deve essere notificato all'interessato,;

3°) che il successivo provvedimento sindacale, va valutato come mero atto (normativamente) esecutivo di una determinazione amministrativa, costitutiva dell'effetto preclusivo essenziale dell'interesse pretensivo del ricorrente, già definitiva e non modificabile, e perciò rilevante non tanto al fine dell'operatività della revoca dei contributi (ove anticipati rispetto a un accertamento, ancora pendente, della sussistenza dei relativi presupposti), ma per la “conseguenziale” e vincolata, per il Comune, revoca delle autorizzazioni edilizie, (ovvero per l'altrettanto meramente consequenziale recupero delle somme già erogate).

Processo amministrativo. Errore scusabile.

C.G.A. 30 maggio 2012, n. 472 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Mineo

La mancata indicazione dell'autorità a cui proporre ricorso, e del relativo termine per la proposizione, nel contenuto di un determinato provvedimento, risulta apprezzabile in termini di rimessione in termini soltanto ove sia ravvisabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovendosi in caso contrario evitare che tale formale inadempimento conduca ad una indiscriminata esenzione dall'onere di ottemperare a prescrizioni vincolanti dettate dalle leggi in vigore (tra cui quelle sull'onere di impugnazione entro un termine decadenziale dei provvedimenti

amministrativi lesivi di posizioni individuali) (Cons. St., IV, 11 maggio 2007, n. 2270, 10 aprile 2008, n. 1528).

Nel caso in esame tale “incertezza” non appare affatto giustificata, dato che il ricorrente aveva partecipato ad una complessa procedura amministrativa del cui carattere autoritativo e decisorio (riveniente dal contenuto sostanziale dell’atto comunicatogli) non poteva certo dubitare, dovendo piuttosto ritenersi di normale e comune conoscenza la esigenza di tutela mediante uno strumento impugnatorio, soggetto a termini decadenziali, per la caducazione di tale atto autoritativo sfavorevole; un residuo margine di incertezza poteva riguardare, in ipotesi, il giudice, ordinario o amministrativo, a cui rivolgersi, ma non certo l’esistenza di un termine decadenziale per impugnare, profilo rispetto a cui, però, il prolungato comportamento inerte tenuto dall’attuale ricorrente toglie ogni rilevanza, atteso che neppure ha introdotto un contenzioso di fronte al medesimo giudice ordinario.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Contraddittorio.

C.G.A. 30 maggio 2012, n. 474 – Pres. Turco, Est. Carlotti

Ai fini del rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. non assumono alcuna rilevanza eventuali generici avvisi fatti dal giudicante “in incertam personam” prima dell’inizio delle discussioni degli affari cautelari, giacchè l’immanente principio del giusto processo (art. 2 c.p.a.) esige che alle parti, in ogni fase e grado del giudizio, sia consentito di esercitare in modo pieno ed effettivo il proprio diritto di difesa nel contraddittorio con tutti i soggetti processuali e che, quindi, è necessario che l’avviso in questione sia specifico e indirizzato a parti determinate, in relazione a una causa individuata e in occasione della sua trattazione, quand’anche cautelare.

[Link al testo sentenza](#)